



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI [REDACTED]

### IL TRIBUNALE

L'anno 2023 giorno 27 del mese di Giugno in [REDACTED] è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]  
" [REDACTED]  
" [REDACTED]  
" [REDACTED]  
" [REDACTED]

Presidente  
Giudice relatore

Esperto  
Esperto

con la partecipazione dei Dott. [REDACTED] A Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello [REDACTED] con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Reclamo su Liberazione Anticipata

presentata da [REDACTED], in regime di detenzione presso la C.C. di Secondigliano, condannato in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello [REDACTED] del 7.2.2020 ad anni 7 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis e 56; 110; 628 e 629 c.p. aggravati ex art. 7, l. n. 203/1991, con fine pena al 1.10.2024.

Il Tribunale, all'esito dell'udienza, sciolta la riserva, ha deliberato in camera di consiglio la seguente

### ORDINANZA

Il Magistrato di Sorveglianza [REDACTED] con ordinanza n. 2022/5866, emessa in data 19.7.2022, rigettava l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato relativamente al periodo 2.2.2017 – 2.2.2022, in quanto da quanto emergeva dall'informativa della DDA [REDACTED] del 12.5.2022, risultava, in assenza di elementi fattuali dimostrativi di un sua rescissione, intraneo al clan dei [REDACTED] ed in particolare alla fazione [REDACTED] ancora operante sul territorio casertano. Il magistrato di sorveglianza, inoltre, con un ragionamento che pur si espone a diversi profili di criticità, riteneva che l'ottimo percorso di studi del [REDACTED] all'interno del carcere non valeva ad escludere un'allarmante personalità criminale, atteso che spesso il clan dei [REDACTED] "sfrutta l'istruzione dei suoi adepti per inserirsi in settori economici che richiedono un'ampia professionalità". Infine, escludeva che la condotta associativa potesse dirsi esaurita nell'anno 2015 come affermato nella sentenza di primo grado, atteso che vi era un carico pendente risalente al 2016 per un reato di cui all'art. 648 bis c.p.

Avverso tale provvedimento di rigetto proponeva tempestivo reclamo ex art. 69 bis o.p. il difensore del [REDACTED] affermando che la condotta associativa era da intendersi cessata al 2015, come indicato dalle sentenze

di primo e di secondo grado, momento coincidente con l'inizio della collaborazione con la giustizia del capoclano **[REDACTED] Cosa Umberto**, che la condotta del **[REDACTED]** era sempre stata regolare ed adesiva al percorso trattamentale, come dimostrato dall'eccellente percorso di studi portato avanti e, infine, che il carico pendente non riguarda un'ipotesi di riciclaggio, ma di truffa e che la stessa non è stata considerata aggravata, oltre ad essere prossima alla prescrizione.

Il reclamo merita di essere accolto.

Giova premettere che la disciplina legislativa prevista dall'art 54 o.p., presuppone, ai fini della concessione della liberazione anticipata, che il condannato si attivi positivamente nel mostrare un'effettiva volontà di recupero sociale; non essendo sufficiente, in tal senso, neanche la sola regolare condotta, ma occorrendo la prova di una fattiva e convinta adesione all'opera di rieducazione, desumibile da fatti positivi rivelatori dell'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente validi.

Rilevato che dalla sentenza del Gip **[REDACTED]** del 11.9.2018 emerge che *"l'associazione camorristica denominata "Clan [REDACTED]" esiste sul piano storico e di conformità alla disposizione incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. fino al maggio 2015"* (p. 61), data in cui il capo clan ha iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia, e che non vi sono ulteriori elementi oggettivi dai quali poter desumere la persistenza del legame associativo tra il **[REDACTED]** ed il sodalizio di appartenenza o con un sodalizio diverso;

Letta la nota della Questura **[REDACTED]** del 22.2.2023, nella quale si afferma l'intraneità del **[REDACTED]** rispetto al clan dei **[REDACTED]** e si afferma che *"non sono emersi elementi ed indicazioni che abbiano evidenziato la sua volontà di un rapporto di collaborazione con la giustizia o che facciano ipotizzare l'allontanamento, ovvero la dissociazione, dal contesto criminale di appartenenza"*;

Letta la nota della DDA del 17.2.2023 che, in risposta ad un'espressa richiesta di questo Tribunale circa elementi dai quali dedurre l'attualità dei collegamenti, si è limitata a rispondere che *"non ha elementi per affermare che il [REDACTED] abbia reciso i suoi collegamenti con la criminalità organizzata"*;

Letta la nota della Guardia di Finanza – **[REDACTED]** del 17.5.2022 nella quale circa le condizioni economiche del **[REDACTED]** riferisce che risulta titolare dal 21.2.2013 di una ditta individuale **[REDACTED]** **[REDACTED]** esercente attività di gestione di apparecchi a moneta con vincite in danaro, e che nell'ultimo biennio risultano quali unici redditi quelli erogati dall'Istituto penitenziario di Secondigliano per l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo;

Considerato che dalle risultanze istruttorie poc'anzi richiamate nulla emerge circa l'attualità dei collegamenti, ma ci si limita ad affermare la persistente operatività dell'organizzazione di riferimento del **[REDACTED]** – invero del clan dei **[REDACTED]** e non della specifica **[REDACTED]** – e, tale dato, non può di certo, isolatamente considerato, ovvero considerato congiuntamente all'assenza di collaborazione, essere ritenuto un elemento oggettivo dal quale dedurre l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata;

Ritenuto, pertanto, che l'attualità dei collegamenti non può essere presunta sulla base della mera vicenda processuale e della mancata collaborazione, che diverrebbe altrimenti elemento probante e surrogatorio dell'attualità dei collegamenti, che, invece, per essere rilevante, deve essere realmente attuale, ovvero coeva al periodo in valutazione;

Rilevato che nel breve periodo trascorso presso la C.C. [REDACTED] a sempre serbato condotta regolare, esente da profili disciplinari;

Rilevato che dalla relazione comportamentale presso la C.C. di [REDACTED] in tutti emerge che il [REDACTED] ha sempre tenuto un comportamento estremamente corretto e collaborativo e che il suo percorso inframurario si è caratterizzato per un'importante ed assidua frequentazione prima del corso scolastico di scuola secondaria, conseguendo il suo secondo diploma presso l'istituto [REDACTED] E. Caruso e per essersi poi iscritto all'Università [REDACTED] al corso di laurea in Scienze Politiche. Per tale ragione è stato allocato presso il polo universitario [REDACTED], il cui accesso prevede la sottoscrizione di un patto trattamentale e formativo. Parallelamente allo studio universitario il [REDACTED] è altresì impegnato in attività lavorativa a rotazione alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Infine giova segnalare anche la sua partecipazione al progetto di scrittura creativa [REDACTED] promosso dal [REDACTED] nell'ambito del quale ha incontrato alcuni parenti di vittime innocenti della criminalità organizzata;

Ritiene questo Collegio, inoltre, che sotto il profilo del percorso di studi effettuato dal [REDACTED] questo denoti la volontà dello stesso di migliorarsi e di reinserirsi nella società e certamente non può essere considerato come elemento neutro o negativo nell'ambito del giudizio sulla pericolosità; si giungerebbe altrimenti al paradosso di affermare che qualsiasi competenza, che auspicabilmente i soggetti detenuti acquisiscano durante il percorso trattamentale inframurario, potrebbe essere volta ad incrementare la propria capacità delinquenziale così annullando qualsiasi prospettiva rieducativa e, quindi, negando in radice qualsiasi possibilità risocializzante insita nell'infilzazione di una pena detentiva.

Rilevato che non vi sono carichi pendenti presso la Procura della Repubblica [REDACTED] mentre vi è un solo carico pendente presso la Procura della Repubblica [REDACTED] Napoli N° [REDACTED] per un'ipotesi ex art. 640 bis c.p. commesso il 5.2.2016 e, quindi, comunque antecedente rispetto al periodo di detenzione in valutazione ed in alcun modo rilevante, in assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. a dimostrare alcunché circa la perduranza dell'intraneità del [REDACTED]

Pertanto, con riguardo al periodo 2.2.2017 – 2.2.2020, il reclamo è accolto e per l'effetto sono concessi 270 gg di liberazione anticipata;

P.Q.M.

sentito il parere del P.G.

Accoglie il reclamo e per l'effetto concede una riduzione di pena di gg. 270 a titolo di liberazione anticipata ex art. 54 o.p., in relazione ai semestri 2.2.2017 – 2.2.2020.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso [REDACTED] Camera di Consiglio del 27.6.2023

[REDACTED]  
04.10.2023  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA [REDACTED]

Ordinanza in tema di liberazione anticipata

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Visti gli atti relativi al procedimento nei confronti di [REDACTED] nato [REDACTED] titolo in [REDACTED] espiazione Sentenza N. [REDACTED] (n. [REDACTED] R.G.N.R. N. 19531/2017) emessa in data 07-02-2020 da Corte D'Appello [REDACTED] confermata in data 11-07-2018 da Gip Presso il Tribunale [REDACTED] definitiva il 30-11-2021 Dec. Pena 2/02/2017 Scad. Pena 1/10/24 detenuto presso la Casa Circondariale [REDACTED] [REDACTED] NAPOLI

Vista l'istanza di liberazione anticipata del 08-02-2022 relativa al periodo dal 2/02/2017 al 2/02/22,

#### FATTO E DIRITTO

Segnalato che la presente istanza veniva assegnata a questo MDS solo in data 9/06/2022;

Evidenziato che [REDACTED] in espiazione pena oggetto di condanna ad A7 M8 di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. (fatti commessi tra ottobre 2012 e maggio 2015), nonché reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. aggravato ex art. 7 della L. 203/91;

Rilevato che, come emerge dall'informativa DDA [REDACTED] del 12/05/2022 e dalla nota della Polizia Anticrimine della Questura [REDACTED] del 11/05/2022, il prevenuto è portatore di qualificata pericolosità in quanto partecipe del clan [REDACTED] ancora operante nei territori casertani e non sono emersi elementi fattuali dimostrativi di una sua recisione dei legami con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Considerato che a carico del [REDACTED] pende processo per il reato di riciclaggio per fatti commessi nell'anno 2016;

Ritenuto che l'accertata appartenenza dell'istante ad una delle più agguerrite e strutturalmente complesse organizzazioni criminali di stampo mafioso che è ancora operativa in [REDACTED] e Comuni limitrofi ne descrive l'attuale pericolosità sociale;

Evidenziato che le capacità intellettuali del [REDACTED] il suo elevato bagaglio culturale ed i suoi eccellenti risultati riportati negli studi universitari non escludono una sua allarmante personalità criminale atteso che il clan [REDACTED] – così come altre consorterie criminali – sfrutta l'istruzione dei suoi adepti per inserirsi in settori economici che richiedono una ampia professionalità e sottoporli al proprio controllo egemonico;

Rilevato che l'intraneità del [REDACTED] al clan non può ritenersi esaurita all'anno 2015 non solo in considerazione del carico pendente per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. risalente all'anno 2016 ma altresì in ragione della natura delle consorterie criminali di stampo mafioso e della loro comprovata capacità di operare nonostante la detenzione di gran parte dei sodali, nonché la cura verso i sodali detenuti onde garantire la permanenza della loro affectio societatis;

Rilevato in diritto che l'art. 4 bis, comma 3 bis dell'ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, contiene, per il caso in cui la Procura Nazionale ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione previste dal capo sesto del titolo primo dell'ordinamento penitenziario, fra cui è contenuta anche, all'art 54, la liberazione anticipata.

Tale ultima misura è invece espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi, ai sensi del comma primo, prima parte, dello stesso art. 4 bis, ai condannati per delitti commessi avvalendosi ai fini dell'art. 416 bis c.p. e per altri gravissimi reati, salvo che non collaborino con la giustizia; il che significa che, quanto alle diverse situazioni previste dal comma 1, prima parte, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, esclusa invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis che viene in considerazione nel caso in esame (detenuti o intervenuti per delitti dolosi di qualsiasi tipo quando il Procuratore Nazionale Antimafia o il Procuratore Distrettuale comunicano la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata).

In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha ripetutamente ritenuto che la esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'u.c. del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata (v. Cass. 9 marzo 1993 n. 892, rv. 194688; n. 1030 del 1993 rv. 193947; n. 2417 del 1993 rv. 195512; n. 2905 del 1992 rv. 194626; n. 4421 del 1993 rv. 195595; n. 805 del 1994 rv. 196806; n. 2862 del 1993 rv. 226956; n. 38270 del 2005 rv. 232460). Né ciò appare irragionevole alla stregua della circostanza che la liberazione anticipata non porta il condannato immediatamente in contatto con l'esterno, al contrario degli altri benefici penitenziari, poiché comunque anche la liberazione anticipata, riducendo la misura della pena da scontare, comporta o può comportare una rimessione in libertà o quanto meno una rimessione in libertà anticipata e cioè il raggiungimento dello scopo che la norma intende prevenire per coloro che conservano collegamenti con la criminalità organizzata.

Sul punto va citata, per completezza espositiva, anche la sentenza della Corte (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 2008, n. 11661, Gagliardi, rv. 239719 che ha ribadito che l'attualità di collegamenti dei detenuti ed internati per delitti dolosi con la criminalità organizzata, comunicata dal Procuratore nazionale antimafia o dal Procuratore distrettuale, è elemento ostantivo, seppure oggetto di discrezionale valutazione giudiziale, all'accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata.

Atteso, perciò che come da giurisprudenza costante la attualità dei collegamenti è motivo ostantivo alla concessione della liberazione anticipata.

Rilevato che l'istanza non può essere accolta;  
visto l'art. 30 ter della legge sull'Ordinamento penitenziario

P.Q.M.

Visto il parere contrario del P.M.  
RIGETTA l'ISTANZA formulata nell'interesse di [REDACTED]

- Si comunichi al P.M.  
 Si notifichi all'interessato.

Così deciso in [REDACTED] della Camera di Consiglio del 19-07-2022

dip. 19/7/22

[REDACTED]  
ORVIGETTA  
[REDACTED]